

# **BVGer C-6433/2010 vom 5. November 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-6433\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-6433_2010)

FR: TAF C-6433/2010 du 5 novembre 2012

IT: TAF C-6433/2010 del 5 novembre 2012

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

### **E. 1.2**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

### **E. 1.3**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

#### **E. 1.4.1**

L'impugnata decisione del 29 luglio 2010 (solo oggetto contestato in questa sede) di sospensione, durante l'istruttoria dell'avviata procedura di revisione, del versamento della rendita (intera) d'invalidità, con effetto dal 1° dicembre 2009, costituisce una decisione incidentale in materia di misure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 3.1).

#### **E. 1.4.2**

In virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile.

#### **E. 1.4.3**

Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un

interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.2). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (sentenza del Tribunale federale 2C\_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2). In particolare, sussiste un pregiudizio irreparabile allorché la sospensione immediata di un sostegno finanziario compromette la situazione finanziaria di un assicurato; tale è il caso, di principio, in caso di cessazione immediata del versamento di una rendita dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale federale I 278/02 del 24 giugno 2002 consid. 1). Il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 29 luglio 2010 - peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA) - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile (v. sulla questione anche la sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti).

## **E. 2**

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è unicamente la decisione incidentale dell'UAIE del 29 luglio 2010 di sospensione del versamento della rendita (intera) d'invalidità, a partire dal 1° dicembre 2009, giusta gli art. 55 cpv. 1 LPGGA in combinazione con l'art. 56 PA, decisione resa nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata d'ufficio il 25 novembre del 2009 dall'Ufficio AI (doc. 142 pag. 3).

### **E. 3.1**

Il ricorrente si è preliminarmente doluto del fatto che, nonostante fosse rappresentato da un legale (nell'ambito della procedura dinanzi alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone B. \_\_\_\_\_ [v. doc. 185] e dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni [v. doc. 193]), l'impugnata decisione gli è stata trasmessa direttamente.

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 37 cpv. 1 LPGGA, una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Finché la parte non revochi la procura, l'assicuratore comunica con il rappresentante (art. 37 cpv. 3 LPGGA). Questo principio risponde a un'esigenza di una certezza del diritto e mira a eliminare ogni possibile dubbio sulla persona a cui indirizzare le comunicazioni oltre a stabilire una regola chiara in merito alla notificazione determinante per la decorrenza dei termini di ricorso. L'art. 49 cpv. 3 LPGGA codifica anch'esso un principio generale (dedotto dalla tutela della buona fede) e cioè che la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi all'interessato (v. anche l'art. 38 PA). Secondo giurisprudenza, non ogni notificazione irregolare - come per esempio quella all'assicurato rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti) - comporta però la sua nullità e osta alla decorrenza del termine di ricorso. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio. Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (sentenza del Tribunale federale 9C\_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 4.2 e 4.3 e relativi riferimenti).

### **E. 3.3**

Questo Tribunale osserva che con procura del 6 maggio 2010 (esibita in sede di ricorso; doc. TAF 1; allegato 5) l'insorgente ha conferito mandato all'avvocato Giovanni Augugliaro di D.\_\_\_\_\_ di rappresentarlo nell'ambito della "vertenza che lo oppone alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (sospensione di rendita)". L'autorità inferiore sostiene di avere avuto conoscenza del mandato di rappresentanza solo al momento della presentazione del ricorso del 27 agosto 2010. Da un lato, copia della procura conferita dall'insorgente all'avvocato Giovanni Augugliaro è stata effettivamente prodotta agli atti dell'UAIE solo con il ricorso in esame. Dall'altro lato, da una copia della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B.\_\_\_\_\_ del 16 giugno 2010, di cui agli atti di causa dell'UAIE, risultava comunque che la stessa era stata notificata al menzionato legale, che doveva pertanto di principio avere ricevuto in tale ambito un mandato di rappresentanza. Nel caso concreto, il ricorrente ha tuttavia inoltrato il gravame contro la decisione dell'UAIE del 29 luglio 2010 nel termine originario di ricorso di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (nell'eventualità di una notificazione irregolare, e nel rispetto del principio della buona fede, l'insorgente avrebbe ancora potuto presentarlo nel [secondo] termine di 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine originario di ricorso [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti]). Ciò premesso, il ricorrente non ha comunque subito alcun pregiudizio dalla notificazione direttamente a lui della decisione impugnata, quand'anche si volesse ammettere - come fa valere, non senza ragioni, il patrocinatore del ricorrente - che l'UAIE avrebbe dovuto concludere all'esistenza di un mandato di rappresentanza già per il fatto che l'insorgente risultava assistito dal medesimo legale e per la medesima problematica già dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

### **E. 4.1**

L'insorgente ha inoltre contestato la competenza dell'UAIE a pronunciare la sospensione della rendita nell'ambito della procedura di revisione promossa (dall'Ufficio AI del Cantone B.\_\_\_\_\_) nel mese di novembre del 2009 poiché al più tardi dal 15 luglio 2010 egli è domiciliato a D.\_\_\_\_\_.

### **E. 4.2**

L'UAIE sostiene che il 15 luglio 2010 ha ricevuto l'incarto dall'Ufficio AI del Cantone B.\_\_\_\_\_ con l'indicazione che l'assicurato aveva trasferito il suo domicilio in Spagna. Dagli atti in suo possesso al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il 29 luglio 2010, non risultava dunque in alcun modo che il ricorrente fosse rientrato in Svizzera. Solamente il 4 agosto 2010, sarebbe stato informato del suo rientro in Svizzera; il certificato di domicilio è poi stato prodotto con il ricorso.

### **E. 4.3**

Di principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatto salvo il capoverso 2, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della

registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale federale 8C\_956/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2 e la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2747/2010 del 21 gennaio 2011).

#### **E. 4.4**

Di principio, giusta l'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre (CC, RS 210), cui rinvia l'art. 13 LPGa, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1). Inoltre, l'art. 26 CC (cui pure rinvia l'art. 13 LPGa), contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale il soggiorno in uno stabilimento detentivo non costituisce domicilio (DTF 134 V 236 consid. 1).

#### **E. 4.5**

Questo Tribunale rileva che il patrocinatore dell'insorgente, su richiesta del Tribunale cantonale delle assicurazioni dell'11 maggio 2010 (doc. 186), con scritto del 20 maggio 2010 ha segnalato che il ricorrente da novembre del 2009 (per la precisione dal 13 novembre del 2009) è rientrato in B.\_\_\_\_\_ con l'intenzione di rifarsi una vita accanto alla moglie che possiede un brevetto di avvocato in F.\_\_\_\_\_ e che voleva continuare gli studi per ottenere una licenza svizzera. L'attuale centro d'interessi del ricorrente è pertanto a suo giudizio in Svizzera. La moglie, che era venuta in Svizzera con il marito, ha dovuto rientrare in Spagna in attesa del visto richiesto per il ricongiungimento familiare in B.\_\_\_\_\_. L'insorgente ha lasciato il B.\_\_\_\_\_ nel luglio 2007 per visitare la Spagna senza l'intenzione di stabilirvisi. Ha poi iniziato un periplo per circa un anno per visitare l'intero Paese mentre la moglie ha trovato un lavoro a G.\_\_\_\_\_. La coppia si è poi trasferita a E.\_\_\_\_\_ alla fine della primavera 2008 fino al citato rientro del marito in Svizzera (il 13 novembre 2009; doc. 189). Agli atti di causa sono stati esibiti, un certificato dell'Ufficio controllo abitanti di D.\_\_\_\_\_ del 27 agosto 2010, da cui emerge che il ricorrente è domiciliato a D.\_\_\_\_\_ dal 15 luglio 2010 (doc. TAF 1; allegato 3) e una dichiarazione del 22 luglio 2010, sempre dell'Ufficio controllo abitanti della città di D.\_\_\_\_\_, di arrivo in tale data della moglie del ricorrente a D.\_\_\_\_\_ (doc TAF 1; allegato 4).

#### **E. 4.6**

Come rettamente rilevato dal ricorrente nel ricorso, la verifica della competenza deve essere effettuata d'ufficio dall'istanza che si reputa competente, a maggior ragione allorquando, contrariamente all'assunto dell'UAIE di cui alla risposta al ricorso, sussistono al momento dell'emanazione della decisione impugnata sufficienti dubbi riguardo al fatto che il ricorrente avesse ancora il suo domicilio all'estero ai sensi degli art. 23-26 CC al momento in cui è stata avviata d'ufficio la procedura di revisione (v. non solo lo scritto del patrocinatore del ricorrente del 20 maggio 2010, ma anche la stessa sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B.\_\_\_\_\_ del 16 giugno 2010, che richiama esplicitamente la necessità di una [seria] verifica della competenza [sentenza, pag. 4]). La questione di sapere se, nel momento in cui è stata avviata d'ufficio la procedura di revisione

nel mese di novembre del 2009, il domicilio del ricorrente, cittadino svizzero (che ha lasciato il B. \_\_\_\_\_ nel luglio del 2007 e vi ha fatto rientro il 13 novembre 2009), fosse (ancora) in Spagna (come sostenuto dall'UAIE) o di nuovo in Svizzera (come indicato dall'insorgente [appaiono comunque sussistere agli atti elementi che militano per la competenza dell'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_, tenuto conto di quanto indicato al considerando 4.4 del presente giudizio]) può essere lasciata indecisa, avuto riguardo al fatto che per i motivi di cui si dirà di seguito il ricorso va comunque accolto e la decisione impugnata annullata. Incomberà poi all'UAIE, tenuto conto anche delle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2012, di valutare la propria competenza ad esaminare la domanda di revisione in questione, avviata nel novembre del 2009 dall'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_ e, conseguentemente, anche quella a decidere, se del caso e in tale ambito, una nuova sospensione del versamento della rendita di cui beneficia il ricorrente.

### **E. 5.1**

L'insorgente ha quindi fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata.

### **E. 5.2**

Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del Tribunale federale C 335/01 del 24 marzo 2003 consid. 3.1; v. anche DTF 132 II 485 consid. 3.2 e DTF 124 II 132 consid. 2b). In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, pure nell'ambito di una procedura in materia di misure cautelari (come per esempio una sospensione del versamento della rendita), occorre rispettare il diritto di essere sentito dell'interessato prima dell'emanazione della decisione incidentale (sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1).

### **E. 5.3**

Nel caso concreto, l'UAIE, richiamando una sentenza del Tribunale amministrativo federale (C-676/2008 del 21 luglio 2009), fa valere che nell'ambito di un provvedimento cautelare non è sempre necessario rispettare il diritto di essere sentito, per esempio allorquando debba essere deciso senza indugio (art. 30 cpv. 2 lett. e PA; cfr. in particolare considerando 3.4.3 e 3.4.4 della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo federale [v. però il considerando 3.5 della medesima sentenza]). A prescindere dal fatto che la giurisprudenza determinante da applicare in materia è quella del Tribunale federale e che la sentenza del supremo Tribunale svizzero 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 è posteriore a quella del Tribunale amministrativo federale citata dall'UAIE (la quale riguarda altresì una fattispecie diversa da quella in esame, ritenuta l'esistenza di consistenti indizi di truffa ai danni delle assicurazioni sociali da parte dell'assicurato), se vi fosse effettivamente stata nella presente fattispecie una tale urgenza da non consentire all'UAIE di sentire il ricorrente prima dell'emanazione del provvedimento (urgenza che però secondo questa Corte non era comunque data nel caso di specie [cfr. consid. 6 del presente giudizio]), detto Ufficio avrebbe potuto emanare un siffatto provvedimento solo a titolo superprovvisorio (cfr. Franz Schlauri, *Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung*, in: Schaffhauser/Schlauri, *Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung*,

San Gallo 1999, pag. 223; in questo senso pure la citata sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e relativo riferimento). Avrebbe poi dovuto sentire il ricorrente prima di eventualmente emanare, il più rapidamente possibile, la decisione incidentale (o provvisoria che dir si voglia) della sospensione del versamento della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione. Avendo reso la decisione incidentale/provvisoria (e non superprovvisoria) di sospensione del versamento della rendita il 29 luglio 2010 senza avere sentito il ricorrente, l'UAIE è incorso in una grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente medesimo, tanto più che già il Tribunale delle assicurazioni del Cantone B. \_\_\_\_\_ - nella sua sentenza del 16 giugno 2010 mediante la quale ha annullato la decisione dell'Ufficio AI del Cantone B. \_\_\_\_\_ del 25 febbraio 2010 - aveva esplicitamente reso attento sia l'Ufficio AI sia l'UAIE circa l'obbligo del rispetto della procedura di preavviso di cui all'art. 57a LAI, e dunque del rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 42 LPGA), prima dell'emanazione di una decisione di sospensione (del versamento) della rendita (v. pag. 5 della sentenza). Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e del fatto che il citato richiamo operato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone B. \_\_\_\_\_ appare del tutto legittimo (cfr., al riguardo, pure la sentenza del Tribunale federale 9C\_638/2008 del 10 settembre 2008, in particolare consid. 4.2 e relativo riferimento), non è consentito di procedere ad una sanatoria in questa sede, anche se a titolo del tutto eccezionale, della grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (decisione impugnata resa anche in dispregio del richiamo formulato nella sentenza di cassazione resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B. \_\_\_\_\_ il 16 giugno 2010), tanto più che i passaggi della sentenza del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone B. \_\_\_\_\_ (GIAP) del (...) poste a fondamento del provvedimento sono tutt'altro che univoche, tanto meno chiare, riguardo ad un'eventuale attività lavorativa che l'insorgente avrebbe svolto in Spagna (peraltro prima del rientro in Svizzera nel novembre del 2009; v. sulla questione il considerando 6 del presente giudizio).

#### **E. 5.4.1**

Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata incorre nell'annullamento già per la grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore perché la stessa esamini nuovamente l'esistenza dei presupposti (in primis la competenza) e l'opportunità di una pronuncia da parte sua della sospensione del versamento della rendita, ma ciò solo dopo avere, in fine, udito il ricorrente nelle dovute forme sulle problematiche che si pongono.

#### **E. 5.4.2**

Qualora l'UAIE dovesse nuovamente ritenere la propria competenza e decidere di emanare una decisione di sospensione del versamento della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione (che nel frattempo, non potendo per principio essere interrotta dopo una decisione di sospensione del versamento della rendita [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.2], avrebbe dovuto essere portata perlomeno verso la sua conclusione) e nella misura in cui l'UAIE dovesse nuovamente volere decidere che tale misura, fondata sugli art. 55 LPGA e 56 PA, debba prendere effetto anteriormente al 29 luglio 2010, dovrebbe indicarne esplicitamente legittimità e fondamento, ritenuto altresì che dovrebbe essere debitamente tenuto conto del fatto che il 22 aprile 2010 l'UAIE stesso ha reso una decisione di sospensione della rendita, giusta l'art. 21 cpv. 5 LPGA (trattasi di sospensione della rendita durante l'incarcerazione avente

tutt'altri effetti di quelli della sospensione ex art. 55 LPGA e 56 PA), decisione che non risulta essere stata impugnata e che allo stato attuale degli atti di causa, in assenza degli ancora indispensabili accertamenti sul domicilio del ricorrente nel periodo determinante, non è consentito di ritenere nulla d'ufficio.

## **E. 6**

Per sovrabbondanza, giova ancora rilevare che anche nel merito (nella misura in cui si potesse/volesse considerare, per denegata ipotesi, sanata la violazione del diritto di essere sentito) il provvedimento impugnato, reso dall'UAIE il 29 luglio 2010, non sarebbe tutelabile. In effetti, per pronunciare una decisione incidentale/provvisionale di sospensione della rendita ai sensi dei combinati disposti dell'art. 55 cpv. 1 LPGA e dell'art. 56 PA, occorre perlomeno che i fatti posti a suo fondamento, se non verosimili nel senso della probabilità preponderante, siano almeno di una certa consistenza, ciò che presuppone che superino la soglia della semplice possibilità e si basino su indizi concreti e seri e non su elementi vaghi e/o dichiarazioni divergenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_45/2010 del 12 aprile 210 consid. 2.1). Nel caso di specie, la decisione impugnata si fonda su alcuni passaggi della sentenza del GIAP del Cantone B.\_\_\_\_\_ del (...), peraltro neppure esplicitamente citati dall'UAIE, da cui non emergono indizi consistenti - ossia seri e concreti - né in merito all'esercizio da parte del ricorrente di un'attività lavorativa retribuita in Spagna prima del rientro in Svizzera nel novembre del 2009 né tanto meno di una siffatta attività dopo la scarcerazione in Svizzera intervenuta infine il (...). Basti al proposito rilevare - a prescindere dall'estrema prudenza con cui il GIAP ha redatto i passaggi che riportano un riassunto delle dichiarazioni, ma non le dichiarazioni stesse, dell'insorgente relativi all'attività che avrebbe esercitato (e non che eserciterebbe, come erroneamente considerato dall'UAIE nella decisione impugnata) in Spagna (il GIAP ha comunque precisato che "non ha gli strumenti adeguati per verificare queste affermazioni" [cfr. doc. 156 pag. 4 consid. 6]) e dal fatto che le dichiarazioni sono state rese nel contesto di una procedura di liberazione condizionale - che in tali passaggi della sentenza del GIAP sono immediatamente riscontrabili imprecisioni/divergenze significative che non potevano sfuggire ad una attenta e seria lettura degli stessi, dal momento che non risulta affatto chiaro se l'insorgente detenesse in Spagna unicamente delle quote di partecipazione in un Disco-bar (pag. 2 della sentenza del GIAP del [...; doc. 156]), ciò che non costituirebbe manifestamente un indizio sufficiente dell'esistenza di un'attività lavorativa retribuita, o svolgesse per contro un'attività lavorativa retribuita a favore di terzi, come poi sembra apparire genericamente (ma mai in modo chiaro) in altri passaggi della sentenza medesima (a pag. 2, 3 e 4). Inoltre, nella più volte citata sentenza del GIAP del (...) non è fatto menzione dell'ammontare di un'eventuale retribuzione che sarebbe stata percepita. In sostanza, non è possibile, sulla base di simili passaggi poco consistenti da un profilo assicurativo (circostanza del tutto comprensibile, visto che la sentenza del GIAP concerneva la liberazione condizionale), concludere all'esistenza di indizi seri e consistenti del fatto che l'insorgente possa avere svolto un'attività lavorativa retribuita in Spagna prima di rientrare in Svizzera il 13 novembre del 2009 e del fatto che abbia potuto riprendere a svolgerla non appena scarcerato. Simili conclusioni si fondano pertanto su semplici supposizioni, non senza dimenticare che il ricorrente ha smentito già il 30 marzo 2010, nell'ambito di un interrogatorio del Ministero pubblico del Cantone B.\_\_\_\_\_, di avere svolto in Spagna un'attività lavorativa retribuita (doc. TAF 1; allegato 2 [di qui anche l'assoluta necessità da parte dell'Ufficio AI competente di sentire l'insorgente prima dell'emanazione di un'eventuale nuova decisione di sospensione del versamento della

rendita]) e che da una risposta del 25 novembre 2010 del "sedicente" datore di lavoro in Spagna, risulta che il ricorrente non ha mai lavorato né lavora per la sua impresa (doc. TAF 11, pag. 4 e 5). Non è corroborata da indizi seri e consistenti neppure l'allegazione dell'UAIE di cui alla risposta al ricorso secondo la quale il ricorrente sarebbe indagato per frode all'AI. In particolare, non è dato sapere dove l'UAIE tragga l'esistenza di una siffatta circostanza, ritenuto che dagli atti di causa dell'autorità inferiore trasmessi al Tribunale amministrativo federale nulla risulta in tale direzione, ma unicamente l'indicazione che l'insorgente è sentito quale denunciato/indiziato nell'ambito di un procedimento penale aperto per titolo di truffa e falsità in documenti ai danni di compagnie di assicurazioni (private) contro malattia ed infortuni (cfr. verbale d'interrogatorio del Ministero pubblico del Cantone B.\_\_\_\_\_ del 30 marzo 2010; doc. TAF 1; allegato 2), senza che emerga alcun elemento suscettibile di benché minimamente corroborare un'eventuale truffa ai danni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o di un'altra assicurazione sociale. Stante queste premesse, va rilevato che allo stato attuale delle cose la decisione incidentale/provvisionale impugnata di sospensione della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione avviata nel novembre del 2009 avrebbe comunque dovuto essere annullata anche nel merito perché basata su elementi di scarsa consistenza.

#### **E. 7.1**

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

#### **E. 7.2**

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.